

**Bruxelles, 30 settembre 2025
(OR. en)**

**13388/25
ADD 3**

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0305 (NLE)**

**AGRI 454
FAO 45
ENV 911
RGA 5**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 564 annex
Oggetto:	ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per quanto riguarda talune proposte presentate ai fini dell'adozione nel corso della sua undicesima sessione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 564 annex.

All.: COM(2025) 564 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2025
COM(2025) 564 final

ANNEX 3

ALLEGATO

della

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per quanto riguarda talune proposte presentate ai fini dell'adozione nel corso della sua undicesima sessione

Allegato III

PRINCIPI GENERALI DI NEGOZIAZIONE

1. Il miglioramento del funzionamento del sistema multilaterale è raggiunto mediante un pacchetto di misure comprendente gli elementi indicati di seguito:
 - 1.1. lo sviluppo di un sistema di pagamenti basato sugli abbonamenti che consenta entrate prevedibili e sostenibili al fondo per la ripartizione dei vantaggi, che sia accettabile per gli utenti e i fornitori;
 - 1.2. il mantenimento di un sistema di pagamenti ad accesso unico in alternativa a un sistema basato sugli abbonamenti, che garantisca una flessibilità sufficiente per i vari gruppi di utenti⁽¹⁾;
 - 1.3. l'estensione dell'ambito di applicazione del sistema multilaterale per contemplare idealmente tutte le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
2. Ogni revisione dell'accordo tipo di trasferimento di materiale riconosce il valore dell'esenzione dei costitutori, operando una chiara distinzione tra i prodotti che sono resi disponibili senza restrizioni per altri beneficiari a fini di ulteriore ricerca e selezione, e quelli che non lo sono. Di conseguenza i pagamenti obbligatori al fondo per la ripartizione dei vantaggi derivanti dalla commercializzazione di prodotti che sono resi disponibili senza restrizioni per altri beneficiari a fini di ulteriore ricerca e selezione sono nettamente inferiori rispetto ai pagamenti obbligatori derivanti dalla commercializzazione di prodotti che non sono resi disponibili senza tali restrizioni. Questa differenziazione si applica sia al sistema di abbonamento che al sistema di accesso unico⁽²⁾.
3. Per quanto riguarda le informazioni sulle sequenze digitali si rispetta quanto indicato di seguito.
 - 3.1. Finché non vi sarà un accordo definitivo sulla definizione di informazioni sulle sequenze digitali, qualsiasi revisione dell'accordo tipo di trasferimento di materiale non dovrebbe includere disposizioni specifiche sulla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle informazioni sulle sequenze digitali delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Tale disposizione è adottata al fine di evitare incertezza giuridica, in quanto l'accordo tipo di trasferimento di materiale costituisce un contratto vincolante tra il fornitore e il beneficiario del materiale.
 - 3.2. Il sistema di pagamento basato sugli abbonamenti è definito in modo tale che i contributi effettuati nell'ambito di tale sistema soddisfino l'obbligo di contribuire al "Fondo Cali per la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dall'uso delle informazioni sulle sequenze digitali delle risorse genetiche" istituito dalla decisione 16/2 della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica. In tal modo si evita la duplicazione dei pagamenti tra i due sistemi.

⁽¹⁾ Il sistema di abbonamento per determinate specie coltivate potrebbe tuttavia essere accettato dall'Unione e dagli Stati membri come opzione di pagamento supplementare, qualora ciò fosse necessario per il buon esito dei negoziati e purché le condizioni di tale opzione siano chiaramente definite e non rendano il sistema di pagamento eccessivamente complesso.

⁽²⁾ Tuttavia, se l'applicazione di questa differenziazione al sistema di abbonamento è la sola questione che preclude il buon esito dei negoziati, l'Unione e i suoi Stati membri possono convenire di accettare un sistema di abbonamento con un tasso unico.